



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;  
sul ricorso numero di registro generale 1558 del 2011, proposto da:  
Società Cooperativa L'Arca e Maurizio Pacini Impresa Individuale in persona dei  
rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentate e difese dagli avvocati Sara  
Santoro e Germano Scarafiocca, con domicilio eletto presso Massimo Abbagnale  
in Firenze, via Duca D'Aosta 16;

***contro***

l'Ente per i Servizi Tecnico amministrativi di Area Vasta Nord Ovest in persona  
del legale rappresentante in carica, n.c.;

***nei confronti di***

Terra Uomini Ambiente Soc. Cooperativa Agricola a r.l. in persona del legale  
rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa Grassi, con  
domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Vittorio Alfieri, 5;  
Orange Soc. a r.l. con socio unico in persona del legale rappresentante in carica,  
n.c.;

*per l'annullamento*

- della determinazione dirigenziale n. 795 del 24.06.11, contenente il provvedimento di aggiudicazione definitiva nella procedura aperta per l'affidamento triennale del servizio di manutenzione, a ridotto impatto ambientale, delle Aree Verdi della Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, comunicata alla ricorrente ex art. 79 d.legs. 163/06, mediante lettera raccomandata ricevuta in data 30.06.11;
- del verbale n. 4 redatto dalla Commissione esaminatrice in data 20 maggio 2011 di apertura, in seduta pubblica, delle buste offerta economica;
- del verbale n. 3, sedute nn. 4.a, 5.a, 8.a rispettivamente delle sedute del 4.04.11, 5.04.11 e del 10.05.11, relativi alla valutazione delle offerte tecniche e alla formulazione dei giudizi con assegnazione dei relativi punteggi relativamente alle imprese ricorrenti ed alle controinteressate;
- del verbale n. 1, prima seduta del 25 ottobre 2010 relativo alla prima seduta della Commissione;
- del verbale n. 1, seconda seduta del 5.01.2011 relativo alla operazioni di verifica della Documentazione amministrativa;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, nonché per il risarcimento del danno, sia in forma specifica, mediante l'aggiudicazione alla ricorrente, che per equivalente, conseguente alla illegittimità degli atti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Terra Uomini Ambiente Soc. Cooperativa Agricola a r.l.;

Visto il ricorso incidentale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

- con il presente ricorso è impugnata l'aggiudicazione, con procedura aperta e criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di un contratto pubblico triennale per la manutenzione delle aree verdi dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Pisa,

- la ricorrente, terza classificata all'esito della gara, lamenta l'esistenza di irregolarità nelle offerte presentate dalla prima e dalla seconda classificata tali, a suo dire, da doverne determinare l'esclusione dalla procedura;

- la controinteressata qui costituita ha proposto ricorso incidentale, lamentando che la ricorrente avrebbe dovuto esserne esclusa per avere allegato all'offerta una cauzione provvisoria di importo ridotto della metà senza comprovare il relativo titolo, non avere dimostrato di possedere il requisito del pregresso svolgimento nell'ultimo triennio di un servizio analogo a quello in gara di importo pari ad € 325.000,00 al netto di IVA e avere conseguentemente violato il principio di corrispondenza tra quote di qualificazione, di partecipazione al r.t.i. e di esecuzione dei servizi;

Considerato che l'eventuale accoglimento del ricorso incidentale renderebbe il ricorso principale carente di interesse e la sua trattazione è quindi prioritaria;

Ritenuto di respingere il ricorso incidentale poiché il possesso sia dei requisiti per la riduzione della cauzione provvisoria sia del requisito speciale di partecipazione in discussione sono stati correttamente autodichiarati dalla ricorrente secondo le previsioni di cui all'art. 41, comma 1, lett. c) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e della legge di gara, che legittimamente è quindi stata ammessa alla procedura salvo il

controllo sull'effettivo possesso dei medesimi ex art. 48, comma 2, del medesimo d.lgs. 163/06;

Premesso inoltre che:

- l'impresa seconda classificata all'esito della gara è stata successivamente esclusa, sicché le censure relative alla sua ammissione sono divenute carenti di interesse;
- relativamente all'aggiudicataria la ricorrente lamenta, tra l'altro, che all'interno della sua busta-offerta economica fosse contenuto un modulo di offerta in bianco sottoscritto dal legale rappresentante, circostanza non rilevata dalla Commissione di gara né menzionata nei verbali e appresa a seguito di accesso alla documentazione di gara;

Tale circostanza è acclarata nel verbale di accesso del 13 luglio 2011 che non è oggetto di contestazione;

Considerato che tale irregolarità, oltre a violare le previsioni della legge di gara (Sez. V, primo capoverso) è suscettibile di inficiare il principio di segretezza delle offerte e ritenuto pertanto di accogliere il ricorso principale per tale ragione, con assorbimento delle ulteriori doglianze e annullamento dell'aggiudicazione a favore della controinteressata;

Considerato infine, quanto alla richiesta della ricorrente di conseguire l'aggiudicazione del contratto pubblico in discussione, che nella fase procedimentale in esame si è esaurita la discrezionalità della stazione appaltante ed è quindi possibile predicare il risultato finale della procedura conseguente all'accoglimento del gravame,

Ritenuto pertanto di stabilire che l'esclusione delle imprese classificate avanti alla ricorrente comporti l'aggiudicazione del contratto pubblico *de quo* alla stessa, salva la verifica sull'effettivo possesso dei requisiti autodichiarati;

Ritenuto infine di condannare l'Ente per i Servizi Tecnico amministrativi di Area Vasta Nord Ovest e l'impresa Terra Uomini Ambiente Soc. Cooperativa Agricola a

r.l. ciascuno al pagamento delle spese processuali nella misura di € 4.000,00 (quattromila/00), cui dovranno essere aggiunte le sole somme per IVA e CPA, e di compensarle per Orange s.r.l. uscita dalla presente vicenda processuale;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso incidentale e accoglie il ricorso principale, e per l'effetto annulla la determinazione dirigenziale 24 giugno 2011 n. 795 e ordina all'Azienda Ospedaliera Universitaria di Pisa di affidare il contratto pubblico di cui è causa all'impresa ricorrente, nei termini di cui in motivazione.

Condanna l'Ente per i Servizi Tecnico amministrativi di Area Vasta Nord Ovest e l'impresa Terra Uomini Ambiente Soc. Cooperativa Agricola a r.l. ciascuno al pagamento delle spese processuali nella misura di € 4.000,00 (quattromila/00), oltre IVA e CPA; spese compensate per Orange s.r.l.

Manda alla Segreteria per la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Carlo Testori, Consigliere

Alessandro Cacciari, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)